

**Copia autenticata****PRETURA DI X****Pretura competente in materia di successioni ereditarie****DELIBERAZIONE**

Concernente la causa di successione di X, deceduto il 02.11.2004 a X Il giudice X che svolge la sua funzione presso la Pretura di X competente in materia di successioni ereditarie ha emesso in data 17.03.2008 la seguente sentenza:

**Parti in causa:**

1. Viene respinta la domanda della parte indicata al punto 1 riguardo il rilascio di un certificato di esecuzione testamentaria.
2. Sussiste l'intenzione di conferire un certificato ereditario alla parte indicata al punto 1 che lo dichiara quale unico erede del defunto se entro tre settimane dalla sua emissione non verrà presentato ricorso contro questa sentenza.

**Motivazioni:**

1. La parte indicata al punto 1 è il fratello del defunto. La parte indicata al punto 2 è, ma la questione è controversa, la moglie del defunto. Le parti indicate ai punti 3-21 sono fratelli e sorelle, più precisamente figli dei fratelli e delle sorelle del de cuius e sono perciò da considerarsi quali ulteriori eredi legittimi del defunto.

Secondo la volontà del defunto è stato aperto il testamento steso in data 25.04.2003 di fronte ad un notaio messicano in presenza di tre testimoni. In questo il defunto si dichiara non coniugato. In base ad una traduzione letterale che così recita “erede universale di tutti i miei beni presenti e futuri” egli nomina la parte indicata al punto 1. Inoltre, egli lo istituisce erede testamentario mediante l’uso della relativa terminologia spagnola. Infine egli ha dichiarato la nullità di un testamento steso in data 01.04.1998 di fronte allo stesso notaio ed anche la revocazione di tutte le ultime disposizioni testamentarie stese fino ad allora.

Precedentemente, il defunto aveva redatto un testamento steso di fronte al medesimo notaio (Fogli 96-VI) giunto agli atti solo in copia.

In questo egli si era definito quale coniugato in seconde nozze con la parte indicata al punto 2 e legato la sua proprietà fondiaria in Messico e quindi la nominava a tale riguardo esecutrice testamentaria.

Al più tardi entro il 2003 si pervenne ad una separazione tra il defunto e la parte indicata al punto 2, con conseguente vendita nell’ottobre del 2003 di un appartamento situato in X abitato in comune dalla coppia. ( foglio 62 d. d. A.).

Il defunto soffriva dalla metà degli anni '90 del morbo di Parkinson, era in terapia medica a X ed a Y e assumendo regolarmente medicinali per curarsi.

In base al testamento redatto in data 07.07.2005, la parte indicata al punto 1 ha dichiarato in forma notarile l’accettazione dell’ufficio di esecutore testamentario.

Con dichiarazione giurata del 19.07.2005 egli presenta domanda di conferimento di certificato di erede universale privo di menzione di esecuzione testamentaria.

Con gli scritti del 25.10.05 e del 18.01.06 egli fa menzione anche del conferimento del certificato di esecutore testamentario.

La parte indicata al punto 2 contesta queste domande. Essa dichiara con memoria del 23.08.05 l’impugnazione della disposizione testamentaria e si richiama al fatto che il defunto si sarebbe erroneamente dichiarato celibe e così l’avrebbe inconsciamente privata dei legittimi diritti ad

ereditare la sua quota ereditaria. Inoltre essa rivendica il fatto che il defunto era con grande probabilità incapace di redigere testamento.

Per quanto riguarda l'ulteriore formulazione delle testimonianze delle parti, si fa riferimento al contenuto degli atti.

Il tribunale ha avviato le indagini mediante l'interrogazione del medico curante Prof. X (Foglio 237 e seguenti degli atti), richiesta di dichiarazioni scritte dei testimoni e parti in causa X (foglio 89, 198 degli atti), Y foglio 92, 204 degli atti), Z(foglio

II. La domanda presentata per l'attribuzione di esecutore testamentario, già non conforme alla forma prescritta, deve essere respinta in quanto immotivata. Il certificato ereditario verrà attribuito sulla base di una domanda di certificato ereditario formulata nella forma dovuta sul modulo appositamente prescritto.

1. La parte indicata al punto 1 non potrà ricevere l'attribuzione del certificato di esecutore testamentario.

A parte il fatto che fintanto che manca la necessaria dichiarazione giurata in conformità agli §§ 2368 e 2356 del Codice Civile tedesco, secondo il diritto tedesco dal punto di vista legale non è possibile disporre una esecuzione testamentaria efficace.

Poiché il defunto era cittadino tedesco, la successione ereditaria segue le norme del Codice Civile tedesco (BGB).

E' riconosciuto il fatto che un erede universale non può essere di norma allo stesso tempo esecutore testamentario. Finora è stata riconosciuta una sola eccezione da parte della Corte Costituzionale tedesca e cioè nel caso in cui all'erede universale siano stati imposti legati immediatamente redimibili ed in caso di gravi violazioni commesse da parte dell'esecutore testamentario il tribunale per le successioni ne possa nominare un altro (cfr. Corte Costituzionale della Renania Vestfalia RR 2005, 591).

Queste condizioni in questo caso non sussistono poiché non è stato disposto alcun legato relativamente alla disposizione della parte indicata al punto 1.

Del resto, il tribunale parte dal presupposto che la nomina per l'esecuzione del testamento deve tenere in considerazione particolari disposizioni in conformità al diritto messicano ed anche la nomina di un esecutore testamentario secondo le modalità previste in un testamento di diritto angloamericano non deve essere recepita in un certificato ereditario di diritto tedesco, poiché in caso di dubbio si può presupporre che il defunto non abbia voluto porre limitazioni all'eredità, ma abbia soltanto voluto facilitare le pratiche relative alla liquidazione dell'eredità.

Poiché la parte legalmente assistita rappresentata al punto 1, nonostante l'indicazione del giudice, desidera chiaramente ottenere anche il conferimento del certificato di esecutore testamentario, ciò ha comportato che la sua domanda sia stata respinta nonostante l'opposizione a livello di contenuto per quanto riguarda la sua domanda di ottenimento del certificato ereditario.

2. Il certificato ereditario richiesto nella forma dovuta deve essere invece conferito in modo conforme alla domanda presentata. Il testamento è stato infatti steso in modo formalmente efficace e contiene dal punto di vista del suo contenuto una designazione ad erede universale della parte citata al punto 1.

Non è accertabile l'incapacità del defunto di redigere testamento al momento della sua stesura. Anche il tribunale non ha potuto accertare un'impugnazione valida.

In particolare:

a) Il testamento steso in X in data 25.04.2003 di fronte ad un notaio messicano e tre testimoni è formalmente efficace in conformità all' art. 26 comma 1, nr. 2 della Legge introduttiva al Codice Civile in connessione con l'articolo 1511 e seguenti Codice Civil Prov. Distrito Federal Messico. Il contenuto del testamento, a causa della sua univoca formulazione, esclude del tutto la possibilità di una designazione ad erede universale per quanto riguarda l'intero patrimonio del defunto, quindi non limitato unicamente al patrimonio accertabile in X. Tutte le disposizioni precedenti sono state annullate.

Non sussistono motivi accertati per ritenere che il defunto abbia lasciato ulteriori ultime disposizioni testamentarie oltre a quelle qui già note, in particolare per quelle seguite al testamento del 25.04.03.

b) Non è accertabile che il defunto al momento della stesura del testamento non fosse giuridicamente capace di stendere testamento.

aa) E' incapace di stendere testamento colui che a causa di un disturbo mentale patologico, deficienza mentale o ottenebramento della facoltà di raziocinio non è in grado di comprendere il significato di una propria dichiarazione di volontà e di agire di conseguenza a questa. Il defunto è

incapace di redigere testamento se egli soffre a tal punto di una di queste patologie che la sua capacità di comprensione e di azione è ormai persa, se le sue valutazioni e le sue decisioni vengono dominate da idee e sensazioni di tipo patologico. La psicopatia e/o la dipendenza da sostanze stupefacenti normalmente non escludono ancora la capacità di redigere testamento, l'abuso di sostanze stupefacenti di regola solo nel caso in cui il danno subito dalla personalità del testatore abbia raggiunto il grado riconducibile ad una infermità mentale. In caso sussistano stati alternativi di coscienza sono da considerarsi efficaci le disposizioni redatte nei momenti di lucidità mentale, dipende unicamente dal fatto se al momento della stesura del testamento sia stata documentata l'incapacità di redigere testamento.

L'incapacità di redigere testamento deve essere accertata positivamente. I dubbi sono a carico di colui che si appella perché venga dichiarata l'inefficacia del testamento.

bb)

Al momento non può essere accertata un'incapacità di redigere testamento da parte del de cuius.

Le indagini finora eseguite hanno dato come risultato un quadro assolutamente contraddittorio :

.Il defunto viene descritto soltanto come lievemente impedito nei movimenti dal Parkinson, ma per il resto sempre come una persona disciplinata ed un buon conversatore, sempre mentalmente lucido.

In base alla dichiarazione della sua compagnia di vita di quel periodo, Signora X, il defunto avrebbe bevuto in quantità assai moderate, non avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti e sarebbe sempre stato in pieno possesso delle sue facoltà fisiche e mentali, si sarebbe sottoposto a cure nel marzo 2003 e non sarebbero state riscontrate anomalie dal punto di vista fisico ( foglio 295 degli atti ).

Sulla base delle dichiarazioni delle parti indicate al punto 2 , X( fogli 253, 284 e seguenti degli atti), X (fogli 255, 288 e seguenti degli atti), Y ( Fogli 271 e seguenti degli atti), Z (fogli 276 e seguenti degli atti) sarebbero state invece osservate a partire dal 2000 e ancora più a partire dalla fine del 2003 e l'inizio del 2004, manifestazioni di perdita di coscienza sotto forma di confusione mentale, allucinazioni ed immotivate gelosie.

Più volte si fa riferimento, e specificatamente per quanto riguarda l'inizio del 2003, ad un intenso consumo di alcool e cocaina ( cfr.....) che avrebbero avuto in alcuni casi effetti drammatici sull'equilibrio psichico del defunto.

L' amico medico X racconta di problemi cardiovascolari, gravi sintomi parkinsoniani, ed inoltre sintomi di trattamento cronico di tipo Levodopa, unito ad idee paranoiche, disorientamento, allucinazioni occasionali e chiari sintomi depressivi nel 2003.

Il testimone del testamento, l'avvocato X, racconta che il defunto all'atto della stesura del testamento non avrebbe dato a vedere alcun sintomo di una malattia psichica e che pertanto sarebbe stato in grado di redigere testamento. L'importanza dell'atto testamentario gli sarebbe stato spiegato dal pubblico ufficiale dotato di potere certificante, si tratterebbe quindi dell'espressione libera e non influenzata del testatore.

Dal rapporto dell'ultimo esame effettuato dal medico curante Dr. X nel marzo del 2004 risulta il noto morbo di Parkinson con i relativi sintomi fisici che mostrano la presenza di elementi in forma cronica di una sindrome di Levodopa. Nel rapporto si parla di oscillazioni psichiche in forma di idee paranoici, stati depressivi in OFF ed occasionali allucinazioni visive, come anche di disturbi del sonno con la presenza di insonnia, incubi e sogni in stato di veglia.

Il medico curante in Germania, Prof.Dr. X in base alla sua dichiarazione ha avuto in cura il defunto a partire dal 1998 e lo ha visitato precisamente in data 17.12.02, 04.08.03 e il 15.12.03.

Egli descrive il testatore come affetto da una sindrome di Parkinson non ancora avanzata, ben curata dal punto di vista della somministrazione dei medicinali e curabile dal punto di vista medico terapeutico. Non erano assolutamente accertabili danni psichici a carico del paziente. Il defunto avrebbe posseduto una perfetta memoria, sempre puntuale agli appuntamenti e vestito in tenuta spiccatamente sportiva con un aspetto curato. Egli ha raccontato di dormire molto profondamente, di occasionali disturbi visivi e singoli sbalzi di umore. Secondo le sue valutazioni, il defunto avrebbe retto bene agli effetti collaterali dei medicinali assunti ed avrebbe sviluppato un rapporto di fiducia con il suo medico curante. La dose di medicinali assunta dal defunto sarebbe stata di media quantità, con il segnale di "aria verso l'alto" senza che vi fosse il pericolo di effetti collaterali non in correlazione con la quantità di medicinali assunti. Nel complesso egli non avanza dubbi sulla capacità del defunto di redigere un testamento.

Sulla base di queste testimonianze non è pertanto possibile accertabile una incapacità di redigere testamento nel solo momento determinante della sua stesura.

Anche se si prendessero per il momento in considerazione soltanto le dichiarazioni delle parti indicate al punto 2, da esse non si può inferire che il defunto mostrasse più spesso anomalie comportamentali di quanto affermino le altre parti dichiaranti succitate.

Queste sembrano in particolare corrispondere agli effetti provocati dal consumo di alcool o di droghe o essere da questo provocate. Le testimonianze non forniscono prove sufficienti che si sia

trattato di una condizione abituale. Queste testimonianze non possono neanche corroborare un forte consumo al momento della stesura del testamento. Anche nel caso in cui il defunto nell'aprile del 2003 si fosse dato ad un eccessivo consumo di alcool e droghe, da ciò non si può comunque inferire un così durevole e rilevante danneggiamento delle sue facoltà mentali che egli il giorno della stesura del testamento non fosse in grado di comprendere il significato delle azioni compiute.

Tenendo in considerazione le altre deposizioni che il tribunale, a causa della mancanza di altri concreti elementi di giudizio a proposito della loro correttezza, non può giudicare più criticamente rispetto alle dichiarazioni delle parti citate al punto 2), tutto sembra indicare che nel caso del defunto si sia trattato di stati mentali mutevoli e transitori, ammesso che le descritte anomalie comportamentali siano mai realmente avvenute. Nessuno dei restanti testimoni ha testimoniato di alterazioni comportamentali di tale rilievo. Ciò vale in particolare per i rapporti medici.

Questi non accennano neanche una volta ad un consumo di droghe patologico e regolare, sebbene ciò sarebbe potuto essere messo in evidenza soltanto ricorrendo a regolari esami del sangue. Nessuno dei medici curanti testimonia di frequenti allucinazioni di forte intensità. Anche il rapporto medico della clinica di X non contiene alcun elemento di giudizio concreto e tangibile che possa portare a supportare l'ipotesi di un'incapacità da parte del defunto di redigere testamento.

Al contrario di quanto afferma il resoconto per iscritto dei convenuti indicati al punto 2), il rapporto non si esprime in alcun modo sull'incapacità giuridica di agire o di redigere testamento del defunto. Dal rapporto non si può desumere alcuna conclusione di tipo medico che vi fosse una "forte probabilità" che il defunto non fosse in grado di redigere testamento. Anzi, il rapporto parla espressamente del fatto che non è stato possibile fare alcun riscontro medico che indicasse la presenza di una patologia nell'esame del cervello del defunto. Per ciò che concerne eventuali danni psichici alla personalità del defunto, si può parlare soltanto di "fluttuazioni", quindi soltanto di oscillazioni. Dal rapporto non si evince con quale frequenza si siano verificate tali "oscillazioni", e neanche che il redattore stesso abbia potuto osservarle di persona. Nel rapporto non viene però indicata neanche approssimativamente la loro intensità. Poiché il rapporto al contrario non contiene alcun concreto elemento di giudizio su gravi disturbi della personalità del defunto, ciò che sarebbe stato normale attendersi da un'osservazione da parte medica, deve ritenersi, seguendo un procedimento logico inverso, che anche in questo caso non siano stati osservati forti disturbi della personalità, fatto cui ha fatto giustamente riferimento il testimone Prof. X.

La deposizione del DR X, un non specialista della disciplina in oggetto, è piuttosto superficiale e quindi irrilevante. Di particolare importanza è invece la deposizione del testimone Dr. X. Questi conosceva il defunto da molti anni ed è stato suo medico curante per gran parte del periodo in cui

egli si sottopose a terapia medica. Il Dr. X ha avuto modo di osservarlo nel periodo in questione tanto spesso che uno stato di durevole ottenebramento psichico della personalità del paziente non gli sarebbe senza alcun dubbio potuto sfuggire. Dalla sua assai particolareggiata deposizione si può desumere che dal punto di vista medico specialistico non sussisteva alcun riserva sui potenziali forti effetti collaterali sul paziente provocati dall'assunzione di medicinali ed in ultima istanza sulla capacità del defunto di redigere testamento.

La deposizione del Prof. X concorda perfettamente con le osservazioni addotte dai fratelli e dalle sorelle e dai parenti del defunto. Si deve anche osservare a tal riguardo che il defunto secondo la deposizione dei testi X e Y nel periodo in questione ha compiuto altri atti notarili, e si trattava precisamente della vendita di una casa a X, atto per il quale evidentemente non si sono manifestate riserve sulla capacità giuridica di azione del defunto.

Anche la convenuta indicata al punto 2 racconta che anche lei non ha notato nulla di anormale nel comportamento del testatore. Questo rapporto rende le cose ancora più evidenti, tanto più per il fatto che essa nell'ottobre del 2003 ha preso parte, con la partecipazione del defunto, all'elaborazione di un contratto riguardante l'acquisto di una proprietà fondiaria di notevole valore ( cfr foglio 62), sulla cui efficacia giuridica essa evidentemente non esprime alcuna riserva.

Riassumendo, non si può perciò in ogni caso accertare alcuno stato di durevole incapacità giuridica di redigere testamento nel periodo in questione. Tutt'al più si può presupporre un passeggero ottenebramento delle facoltà mentali del defunto di entità e durata non chiaramente definibili. Per il giorno della stesura del testamento sono note quali fonti conoscitive soltanto il testamento notarile in presenza di testimoni, in cui il notaio affermava esplicitamente che non sussisteva alcuna riserva sulla capacità del defunto di redigere testamento. Questa constatazione è stata confermata esplicitamente anche dal testimone testamentario Dr. X.

Il tribunale non ha, sulla base delle informazioni raccolte finora, alcun motivo per ulteriori indagini. Non si presenta la necessità di un'ulteriore audizione di persone esperte nel settore relativamente alle diverse posizioni espresse nelle memorie, ed in particolare non sussiste alcun criterio evidente di giudizio perché un'audizione personale di uno specialista del settore che si trovi " nel campo di specializzazione" della persona indicata al punto 1) condurrebbe a giudicarne le deposizioni inattendibili. Anche in questo caso le deposizioni presentate in giudizio dalle parti indicate al punto 2 non consentirebbero di determinare l' "unica verità". In particolare non è possibile confutare la correttezza della deposizione del Prof. X. Poiché il tribunale ha ammesso come elemento a loro favore la correttezza delle deposizioni portate in giudizio dalle parti indicate al punto 2), ma a causa della non confutabilità delle altre deposizioni, da esse non possono ricavare elementi



sufficienti che consentano di determinare nel periodo in questione un'incapacità giuridica di redigere testamento del defunto, non sussiste quindi necessità di audizione personale di questi testimoni. In definitiva non è possibile accertare l'incapacità di redigere testamento neanche mediante presentazione in giudizio di una stima effettuata da un perito. Infatti al perito non sarebbe possibile che presentare lo stato dei fatti accertato del quale si devono necessariamente prendere in considerazione anche le deposizioni non confutabili presenti allo stato attuale degli atti. Sulla base di una tale stato dei fatti anche il perito non sarà in grado di escludere la capacità di redigere testamento del defunto nel giorno in questione.

b)

In definitiva il testamento non è stato impugnato efficacemente dal punto di vista giuridico.

La parte indicata al punto 2 si richiama pertanto al fatto che il defunto l'avrebbe tralasciata quale legittimario in conformità all'§ 2079 del Codice Civile tedesco (BGB). Secondo questa norma, una disposizione testamentaria può essere impugnata se il testatore ha tralasciato di inserire al momento della stesura del testamento un legittimario, la cui esistenza non gli era nota al momento della stesura del testamento, oppure quando si possa presupporre che il defunto, anche se fosse stato a conoscenza dell'effettivo stato delle cose, avrebbe comunque omesso di includere il suddetto legittimario nella disposizione testamentaria. Per quanto riguarda l'omissione involontaria di un legittimario, è quest'ultimo, secondo i principi generale stabiliti dalla giurisprudenza, ad assumersi l'onere dell'accertamento. Al contrario, è il favorito testamentario a assumersi l'onere dell'accertamento del motivo di esclusione.

Al momento il tribunale non è in grado di accertare che il testatore abbia effettivamente omesso di includere un legittimario nel testamento. Indipendentemente da ciò il tribunale è però convinto che il testatore, anche una volta resosi conto di un errore dal punto di vista legale, avrebbe comunque proseguito nella sua disposizione testamentaria.

aa) E' fuori di dubbio che il testatore era al corrente dell'esistenza e della persona della parte indicata al punto 2. Non si può neanche dubitare del fatto che il testatore fosse conscio del matrimonio celebrato a Las Vegas, come risulta dal testamento del 1998 in cui egli designava ancora espressamente la parte indicata al punto 2 quale sua moglie ed ha inviato ancora nel corso del 2002( foglio 81 degli atti) il suo certificato matrimoniale statunitense al suo notaio o più precisamente al suo avvocato. Che al testatore fosse nota l'esistenza del matrimonio e ne avesse coscienza, è un fatto confermato con abbondanza di elementi anche dagli esperti delle parti interessate.

Un' inconscia omissione può essere presupposta soltanto nel caso in cui il testatore non fosse stato al corrente della reale situazione giuridica derivante dal vincolo matrimoniale e quindi dalla da essa derivante condizione di legittimaria spettante per legge alla parte indicata al punto 2), nel cui caso è già controverso se un tale errore dal punto di vista giuridico sia sufficiente ( cfr. Mueko /Leipold Codice Civile tedesco, 4 Edizione § 2079 Rn con altre indicazioni a tal riguardo)

Al momento resta ancora da vedere se un errore di tipo giuridico nel quadro dell'§ 2079 del Codice Civile tedesco sia sufficiente. Si può anche presupporre che, fatto in favore del quale si esprimono le indagini condotte fino a questo momento, il testatore fosse ancora effettivamente ed in modo giuridicamente efficace sposato con la parte indicata al punto 2).

Infatti non è possibile accertare con sufficiente convinzione da parte del tribunale che il testatore partisse effettivamente dal presupposto dell'inefficacia giuridica del matrimonio. Contro un tale errore testimonia il fatto che il testatore nel suo testamento originario e più precisamente in una precedente procura notarile( foglio 265 degli atti) si designi quale coniugato con la parte indicata al punto 2 ed evidentemente anche nella corrispondenza giuridica attribuiva valore al certificato matrimoniale poiché aveva fatto pervenire il suddetto certificato matrimoniale al suo avvocato ( foglio 81 degli atti).

Anche nei confronti delle parti convenute X e Y il testatore ha dato ad intendere di non considerare il suo matrimonio quale un matrimonio senza importanza, ma ha parlato della parte indicata al punto 2 quale sua moglie. Anche se le altre persone che sono state ascoltate in parte non sapevano nulla del matrimonio, in parte ritenevano il matrimonio sulla base delle dichiarazioni del testatore come un matrimonio senza importanza( ciò che d'altra parte può significare che egli lo riteneva sì efficace dal punto di vista legale, ma non gli attribuiva alcun significato emotivo o morale nel senso delle usuali convenzioni), il tribunale non è in grado di accertare in via definitiva in quale modo il testatore stesso considerasse l'efficacia della sua contrazione di matrimonio.

Che il testatore si sia qualificato quale scapolo in seguito alla separazione dalla parte indicata al punto 2 di fronte agli esperti ascoltati che concordano unanimemente su questo punto, non aggiunge nulla a proposito di un effettivo errore giuridico. Qui si può intravedere una menzogna ben conscia. Il testatore si è designato quale scapolo non soltanto nel testamento oggetto di controversia, ma anche nel caso del contratto di acquisto o più precisamente di un contratto di suddivisione di un terreno concluso con la parte in data 10.10.2003 in cui egli ha dichiarato di

essere “vedovo”. Nello stesso contratto la parte indicata al punto 2 ha dichiarato indicativamente per parte sua di essere “libera di stato” o nubile, quindi divorziata.

Poiché non si può escludere che il testatore fosse cosciente del fatto di essere dal punto di vista giuridico efficacemente coniugato con la parte indicata al punto 2, non possono essere determinate con certezza le condizioni dell’ impugnazione per omissione di un legittimario.

bb)

Anche nel caso potesse essere accertato effettivamente e con sufficiente certezza giuridica un errore giuridico, verrebbe confutata allo stesso tempo per il tribunale la supposizione riguardo alla causalità di un errore. Tutte le persone competenti nel settore hanno unanimemente dichiarato che il testatore si era separato dalla parte indicata al punto 2. E’ stato anche inoltre dichiarato che il testatore con la suddivisione del denaro ricavato dalla vendita della casa comune riteneva liquidate le pretese patrimoniali della parte indicata al punto 2, ciò che la parte indicata al punto 2 non ha contestato.

Poiché il testatore in modo evidentemente conscio e diversamente dal testamento precedente non ha più designato la parte indicata al punto 2 quale sua moglie, ma si è dichiarato quale celibe o più precisamente quale vedovo, si deve presupporre che egli con ciò non intendesse più riconoscere il di lei status legale di moglie.

Di particolare importanza è in questo contesto anche che il testatore nel testamento più recente ha annullato la donazione a favore della parte indicata al punto 2 presente nel testamento precedente. Con ciò ha dato ad intendere che in ogni caso egli non intendeva più gratificarla quale persona con donazioni testamentarie di alcun tipo. Dalle circostanze complessivamente emerse in ambito processuale deve concludersi che il testatore, del tutto indipendentemente dalla sussistenza o meno di un matrimonio efficace dal punto di vista giuridico, non intendeva più fare alcuna donazione alla parte indicata al punto 2. Ciò appare, sulla base delle circostanze della separazione, senza alcun dubbio anche evidente e dimostrabile.

In conclusione, le obiezioni della parte indicata al punto 2 sull’efficacia del testamento non possono essere accolte, cosicché il certificato ereditario potrà essere conferito soltanto in modo conforme alla richiesta presentata.

Non si richiede una decisione sui costi sostenuti in base all’ § 13 a della Legge sulle possibilità della giurisdizione volontaria

Capo Segretaria quale pubblico ufficiale addetto alla documentazione

Con la presente certifico la concordanza di questa copia con l'originale-